

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme - Servizio affari istituzionali e locali, polizia locale e sicurezza, 14 marzo 2014, prot.n.7861/P

La circostanza che un incarico professionale, affidato dall'ufficio comune di una associazione intercomunale al consigliere comunale di uno dei comuni associati, venga da costui svolto nei confronti di tutti i Comuni appartenenti all'associazione e, quindi, anche per il Comune presso cui esercita il proprio munus, comporta un potenziale conflitto di interessi tra i due ruoli dallo stesso ricoperti: quello di soggetto controllato, in relazione all'incarico professionale conferitogli e quello di controllore in relazione alla propria appartenenza all'organo consiliare del Comune, con il conseguente sorgere della causa d'incompatibilità di cui all'articolo 63, comma 1, n. 2 del d.lgs. 267/2000 .

Il Comune chiede di conoscere se sussistano cause di incompatibilità nel caso in cui al consigliere di un Comune, partecipante a un'associazione intercomunale, venga affidato, con procedura aperta, da un Ufficio comune dell'associazione, un incarico professionale da svolgersi presso i comuni associati.

Esaminato il quadro normativo di riferimento e sentito il Servizio elettorale, si formulano le seguenti considerazioni. In relazione alla situazione prospettata dall'Ente istante, rilevano le disposizioni di cui all'articolo 63, comma 1, n. 2 del d.lgs. 267/2000 (TUEL).

Tale comma prevede che non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale: "2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune o della provincia [...]".

Nel caso in esame, l'incarico professionale affidato al consigliere può essere ricondotto alternativamente ai "servizi" o agli "appalti" contemplati dalla citata norma.

Come affermato dalla Cassazione civile, Sez. I, nella Sentenza n. 550 del 16-01-2004, la ratio della causa di incompatibilità di cui all'articolo 63, comma 1, n. 2 del TUEL "risiede nell'esigenza di impedire che possano concorrere all'esercizio delle funzioni dei consigli comunali soggetti portatori di interessi configgenti con quelli del comune o i quali si trovino comunque in condizioni che ne possano compromettere l'imparzialità".

In altri termini, la norma è finalizzata ad evitare che la medesima persona fisica rivesta contestualmente la carica di amministratore di un comune e la qualità di titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di un soggetto che si trovi in rapporti giuridici con l'ente locale, caratterizzati da una prestazione da effettuare all'ente o nel suo interesse, atteso che tale situazione potrebbe determinare l'insorgere di una posizione di conflitto di interessi.

Pertanto, deve sussistere una duplice, concorrente condizione: la prima, di natura soggettiva; la seconda, di natura oggettiva.

È necessario, innanzitutto, che il soggetto - in ipotesi incompatibile all'esercizio della carica elettiva - rivesta una di quelle qualità indicate dalla legge. Come rilevato dalla giurisprudenza nella sentenza citata, tale condizione può essere integrata anche in ipotesi di esercizio di una professione intellettuale; il secondo requisito consiste nel fatto che il soggetto sia parte in servizi o appalti, assunti nell'interesse del comune.

La circostanza che l'incarico professionale in argomento venga svolto nei confronti di tutti i Comuni appartenenti all'associazione intercomunale¹ in parola e, quindi, anche per il Comune presso cui il consigliere esercita il proprio munus, comporta un potenziale conflitto di interessi tra i due ruoli dallo stesso ricoperti: quello di soggetto controllato, in relazione all'incarico professionale conferitogli e quello di controllore in relazione alla propria appartenenza all'organo consiliare del Comune, con il conseguente sorgere della causa d'incompatibilità prospettata.

¹ Nelle associazioni intercomunali, costituite ai sensi dell'articolo 22 della lr 1/2006, prive di personalità giuridica, l'ufficio comune svolge le funzioni pubbliche in luogo dei comuni associati che ne rimangono titolari.